



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

COPIA ORDINANZA n. 98 del 23-10-2020

**OGGETTO: DISPOSIZIONI DI CARATTERE IGIENICO E SANITARIO PER LA
RIDUZIONE DEGLI INCOVENIENTI E DELLE CRITICITA'
PROVOCATI DALLA PRESENZA DI PICCIONI ED ALTRI VOLATILI
SELVATICI.**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- la consistenza delle popolazioni di colombi torraioli ha subito nel corso degli ultimi anni un considerevole incremento e che la presenza degli stessi rappresenta una crescente fonte di problematiche, con implicazioni di natura igienicosanitaria;
- la crescente massa di deiezioni e di materiale organico reca grave pregiudizio e degrado all'ambiente urbano, con costi gravosi per le operazioni di pulizia, manutenzione e restauro di edifici pubblici e privati, nonché grave pregiudizio al decoro del paese, rappresentato dalla presenza di escrementi su immobili e monumenti;
- a seguito del sisma alcuni immobili presenti nel centro urbano, nonché centro storico del Comune di Sarnano, sono stati fortemente danneggiati con conseguente abbandono degli stessi a causa della loro inagibilità e sono fonte di rifugio per le specie di cui sopra;

PRESO ATTO delle diverse richieste pervenute da parte di cittadini affinché questo Ente prenda dei provvedimenti per contrastare il moltiplicarsi degli esemplari di piccioni soprattutto nel centro storico, per tutte le criticità che gli stessi determinano all'igiene e alla pubblica sanità;

CONSIDERATA la reale possibilità di contagio per l'uomo e per gli animali domestici attraverso la contaminazione con le feci, anche disseccate;

VISTA la sentenza n. 2598 della Corte di Cassazione Sezione III Penale del 26/01/2004 con la quale si è stabilito che anche il piccione di città va assimilato agli animali selvatici in quanto vive in stato di libertà naturale nel territorio nazionale;

VISTO il parere emesso dall'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, con nota n. 005042 del 05/02/2009 con il quale si evidenzia che la natura giuridica del piccione di città è stata modificata in virtù della sentenza di cui sopra, da animale di allevamento a animale selvatico;



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 23/2010 avente ad oggetto "*Misure a tutela della viabilità, del decoro e della sicurezza urbana*";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1598 del 27/11/2018, con la quale è stato approvato il Piano di controllo del piccione domestico 2018-2023;

PRESO ATTO che il suddetto piano di controllo si compone delle linee guida per il contenimento della specie nell'ambito urbano, e che lo stesso pone dei diversi livelli di azione nel contenimento;

CONSIDERATO che le prime misure di contenimento riguardano l'attuazione di metodi ecologici, e che solo successivamente all'attuazione degli stessi, in mancanza di efficacia, si possono attuare i successivi livelli e metodi di contenimento;

RILEVATA la necessità e l'urgenza di eliminare il pericolo di trasmissione di malattie infettive alla popolazione, nonché il degrado degli edifici pubblici e privati e dei monumenti;

VISTO l'articolo 19 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "*Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale*" ed, in particolare, l'articolo 32 "*Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria*";

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che definiscono le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti, quale rappresentante della comunità locale e lo legittimano ad adottare provvedimenti volti a superare situazioni di grave incuria o di degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

VISTI il D. Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto comunale;

ORDINA

- 1) il divieto di somministrazione ai piccioni ed altri volatili selvatici di cibo e granaglie e di alimenti di qualsiasi tipo, sia sul suolo pubblico che su aree private nel centro urbano del territorio di Sarnano;
- 2) ai proprietari degli edifici, agli amministratori condominiali e a chiunque, a qualsiasi titolo, vanti diritti reali su immobili esposti alla nidificazione ed allo stazionamento di piccioni, di provvedere, a propria cura e spese:
 - a. alla rimozione delle deiezioni e di ogni altro rifiuto derivante dalla presenza di piccioni, nonché al risanamento ed alla periodica pulizia dei locali e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato guano;



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

- b. all'apposizione di griglie e reti per la chiusura di tutte le aperture di aereazione attraverso i quali i piccioni possono introdursi per trovare riparo o luogo di nidificazione;
- c. all'installazione, laddove necessario, di idonei dissuasori (ad esempio strutture pungenti con aghi, etc...) su terrazzi, davanzali e nei cortili al fine di impedire la sosta abituale e permanente dei piccioni;

AVVERTE

Che, fatta salva l'applicazione di sanzioni penali ed amministrative previste da specifiche leggi e regolamenti, l'inosservanza della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La presente ordinanza ha carattere permanente fino alla sua eventuale revoca e, per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla normativa vigente in materia;

DISPONE

- 1) Che il Corpo di Polizia Locale sia incaricato alla vigilanza ed al controllo dell'applicazione della presente ordinanza;
- 2) Che, in caso di inadempimento alla presente Ordinanza, l'Ufficio Tecnico Comunale attivi tutte le procedure necessarie al fine di porre in opera un intervento sostitutivo con rivalsa delle spese sostenute sugli obbligati;
- 3) Che il presente provvedimento sia:
 - Pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Sarnano;
 - Affisso nei luoghi del territorio comunale di maggiore frequentazione della cittadinanza ai fini della massima diffusione dello stesso;
- 4) Che copia del presente provvedimento venga inviata, per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza, a:
 - Provincia di Macerata – Servizio Polizia Provinciale - Pec: provincia.macerata@legalmail.it;
 - Asur Area Vasta 3 – Servizio Veterinario – Pec: areavasta3.asur@emarche.it;
 - Comando Polizia Municipale di Sarnano - Email: poliziamunicipale@comune.sarnano.mc.it;
 - Prefettura di Macerata (UTG) – Pec: protocollo.prefmc@pec.interno.it;
 - Stazione Carabinieri Forestali di Sarnano - Pec: fmc43279@pec.carabinieri.it;
 - Comando Stazione Carabinieri di Sarnano – Pec: tmc26842@pec.carabinieri.it;

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Tribunale amministrativo regionale delle Marche oppure, in via alternativa,



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to LUCA PIERGENTILI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all'Albo Pretorio dal 27-10-2020 e per quindici giorni consecutivi.
Lì 27-10-2020

IL SINDACO
F.to LUCA PIERGENTILI

Copia conforme all'originale

Sarnano, lì 27-10-2020

IL SINDACO
LUCA PIERGENTILI